



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali-

Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott. Barbara Vacca	Presidente rel.
Dott. Emanuele Picci	Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca	Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** del sovraindebitato **BATTISTINI GIUSEPPE** (c.f. BTTGPP52L07C573S), residente a Cesena, via Seconda Cerasola n. 722, nel procedimento **R.G. n. 38/2024**

Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 15/03/2024 da

BATTISTINI GIUSEPPE n. Cesena il 07/07/1952 (c.f. BTTGPP52L07C573S), ivi residente, in via Seconda Cerasola n. 722, rappresentato e difeso dall'avv. **MARIA CUOMO** (c.f. CMUMRA86C57C129A)

assistito dall'OCC in persona del Gestore nominato dott.ssa **SONIA GUARIGLIA**

- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore



la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;

- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 271, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, all'indicazione dei beni in proprietà e all'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione), nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, co. 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e del nucleo familiare convivente;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica, attualmente in pensione, che ha svolto pregressa attività d'impresa agricola (ditta cancellata sin dal 2018);
- rilevato che il ricorrente si trova in evidente situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che l'esposizione debitoria complessiva ammonta a € 2.229.511,46, come di seguito dettagliata

N.	CREDITORI	IMPORTO	Descrizione
1	Piraccini Armando	297.806,06 €	Decreto ingiuntivo n.103/2017
2	Vigorplant S.p.a.	4.472,25 €	Forniture vivaio insolute
3	Agenzia delle Entrate Riscossione ER	89.865,57 €	Debiti v/erario
4	Fioritalia Soc. Agr. Coop.	6.743,68 €	Forniture vivaio insolute
5	Golinucci Alberto	356.888,88 €	Decreto ingiuntivo n.287/2015
6	BCC Romagnolo	583.346,29 €	Decreti ingiuntivi n. 2194/2016 e n. 1254/2020
7	Cassa dei risparmi di Ravenna	394.388,46 €	Decreto ingiuntivo n.1286/2015
8	Biguzzi Ezio	308.000,00 €	Prestito personale
9	Avv. Achille Macrelli	10.000,00 €	Compensi professionali per assistenza legale



10	Dal Monte Davide e Achille Vivai	20.000,00 €	Forniture vivaio insolute
11	Camerotto Andrea	9.000,00 €	Forniture vivaio insolute
12	Oro F.Ili	20.000,00 €	Forniture vivaio insolute
13	Hera spa	10.000,00 €	Utenze
14	Consorzio di bonifica	4.000,00 €	Contributi di bonifica insoluti
15	Comune di Cesena x TARI	12.000,00 €	TARI
16	Findomestic	6.000,00 €	Prestito personale
18	I.V.G. (custode giudiziario)	7.700,00 €	Compensi custodia es.imm.172/2018
19	Avv. Gaia Angelini (Delegato alla vendita)	8.300,00 €	Compensi delegato es. imm. 172/2018

TOTALE 2.229.511,46 €

- osservato che il patrimonio è costituito dalla proprietà di diversi immobili (dei quali quelli ubicati a Cesena, già pignorati e soggetti alla procedura espropriativa RGE 172/2018, in cui sono stati stimati per un valore di € 140.00000 quanto al lotto 1, comprendente il solo fabbricato di via Monticino, e di € 451.500 quanto al lotto 2, comprendente tutti gli altri beni, mentre quelli in provincia di Arezzo hanno un valore OMI indicativo di € 3.600)

N.	Foglio	P.Ila	Sub.	Cat.	Classe	Superficie o vani	Rendita catastale	Comune		Titolo
1	72	605		D/10			€ 1.386,00	Cesena (FC) Via Monticino		Piena proprietà
2	80	702		D/7			€ 4.870,00	Cesena (FC) Via Calcinaro n.1265		Piena proprietà
3	80	758		C/2	4	207 mq	€ 844,56	Cesena (FC) Via Calcinaro n.1265		Piena proprietà
8	80	672	2	Seminativo		3.177 mq	€ 30,44	€ 20,51	Cesena (FC)	Piena proprietà
9	80	674	2	Seminativo		2.355 mq	€ 14,46	€ 12,16	Cesena (FC)	Piena proprietà
10	80	646	2	Orto Irrig		3.113 mq	€ 113,95	€ 54,66	Cesena (FC)	Piena proprietà
11	80	649	2	Orto Irrig		112 mq	€ 4,10	€ 1,97	Cesena (FC)	Piena proprietà



N.	Foglio	P.IIa	Classe	Qualità	Superficie o vani	Reddito Domenicale	Reddito Agrario	Comune	Titolo
1	348	32	1	Bosco alto	8.180 mq	€ 8,45	€ 2,53	Cortona (AR)	Piena proprietà
2	80	206	3	Seminativo	139 mq	€ 0,85	€ 0,72	Cesena (FC)	Piena proprietà
3	80	209	3	Seminativo	3.960 mq	€ 24,32	€ 20,45	Cesena (FC)	Piena proprietà
4	80	210	2	Orto Irrig	1.272 mq	€ 46,56	€ 22,34	Cesena (FC)	Piena proprietà
5	80	212	2	Orto Irrig	22 mq	€ 0,81	€ 0,39	Cesena (FC)	Piena proprietà
6	80	757	2	Orto Irrig	6.640 mq	€ 243,06	€ 116,60	Cesena (FC)	Piena proprietà
7	80	759	2	Orto Irrig	4.884 mq	€ 178,78	€ 85,76	Cesena (FC)	Piena proprietà

- osservato che oltre alla proprietà di tali immobili, il ricorrente detiene la partecipazione del 50% nella società Le Mimose S.r.l., di cui è anche amministratore unico, per la quale risulta già convocata l'assemblea dei soci per deliberare la richiesta di liquidazione controllata della stessa, ed è titolare di reddito di pensione pari a € 934,00 netti mensili, dei quali attualmente il Battistini nulla percepisce, risultando presente una trattenuta di € 158,30 mensili quale cessione del quinto in favore di Findomestic ed il resto versato in un conto bancario presso BCC Romagnolo, in adempimento di un piano di rientro concordato con tale banca;
- ritenuto che in tali condizioni sia del tutto evidente che il ricorrente non sia in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assume alcun rilievo l'eventuale proposta ed il piano liquidatorio



formulato dal debitore, spettando al nominando liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo dei beni, mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;

- dato atto che nel caso in esame il Battistini vive con la moglie, ed il figlio affetto da invalidità al 100% in una casa (in cui è in corso il trasferimento) di proprietà della moglie e che il nucleo familiare dispone di un reddito mensile di € 2.534 (dei quali € 650 netti mensili riferiti alla pensione della moglie, € 550 quale pensione di invalidità del figlio e € 400 per indennità di accompagnamento, oltre alla pensione del Battistini che, per effetto dell'apertura della liquidazione controllata tornerà interamente disponibile, venendo a cessare sia la trattenuta derivante dalla cessione del quinto sia il piano di rientro concordato con BCC Romagnolo, stante la loro inopponibilità alla procedura liquidatoria che determina un effetto di spossessamento dei beni del debitore ed apre il concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall'art. 270, a tutela della *par condicio* tra tutti i creditori;
- osservato che in considerazione della descritta situazione reddituale, delle spese necessarie per l'ordinario sostentamento del nucleo familiare come indicate in ricorso, l'importo che il Battistini dovrà versare alla procedura ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 250 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dalla debitrice e dal liquidatore;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all'esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall'apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che la stessa potrà essere chiusa solo una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII, mentre l'apprensione della quota di reddito da parte della procedura non potrà eccedere i tempi previsti per accedere



- all'esdebitazione, indicati in tre anni dall'art. 282 CCII, da intendersi come durata massima ma anche minima dell'apprensione della quota di reddito (cfr. Cost. 6/2024);
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dall'art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dal Gestore dell'OCC, purché determinato entro la misura di legge, costituisce spesa prededucibile mentre il compenso spettante al legale del debitore per l'assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII e non risultano peraltro necessaria l'assistenza tecnica per presentare la domanda, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base ai criteri di legge;
 - osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, tra i quali rientra anche la mancata iscrizione del Gestore nell'Albo nazionale dei Gestori della crisi ai sensi dell'art. 356 CCII, circostanza non ricorrente nel caso in esame essendo il Gestore iscritto all'Albo nazionale
 - visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

di **BATTISTINI GIUSEPPE** n. Cesena il 07/07/1952 (c.f. BTTGPP52L07C573S), ivi residente, in via Seconda Cerasola n. 722

NOMINA

Giudice Delegato la dott. **BARBARA VACCA**

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC dott.ssa **SONIA GUARIGLIA**, con studio in Forlì, via Dragoni n. 57, iscritta all'Albo nazionale dei Gestori della crisi;

ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.



ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le



necessità familiari l'intero importo della retribuzione pensionistica come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 250,00 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

AVVERTE

Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

AUTORIZZA

Il Liquidatore, con le modalità di cui all'art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
- b) ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- c) accedere al pubblico registro automobilistico
- d) acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione,



depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;

- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII e a quanto evidenziato con la presente sentenza in merito al compenso del legale del debitore;

- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;

- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di



riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita , come prescritto dall'art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 21/03/2024

Il Presidente rel. ed estensore

dott. ssa Barbara Vacca

